



CITTÀ di SAVONA

REGOLAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEGLI SPACCI ANNESSI A CIRCOLI COOPERATIVI E DEGLI ENTI A CARATTERE NAZIONALE LE CUI FINALITA' ASSISTENZIALI SONO RICONOSCIUTE DAL MINISTERO DELL'INTERNO (ART. 3, COMMA 6, LETTERA "E" DELLA LEGGE 25 AGOSTO 1999, N. 287)

*ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 26 DEL 15 LUGLIO 1999*

Articolo 1
AMBITO DI APPLICAZIONE – OGGETTO

1. La presente regolamentazione si applica a quei circoli privati, spacci aziendali e cooperativi, individuati dall' art. 3, comma 6 lett. " e' ", della legge 25 agosto 1991, n. 287, che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci. Essa interviene su quegli aspetti non dettagliatamente disciplinati dalla vigente normativa in materia.

Articolo 2
REQUISITI

1. I circoli di cui all' art. 1, per poter avviare o proseguire l' attività di somministrazione ai propri soci, devono:
 - a) avere finalità assistenziale e/o di mutuo soccorso perseguite attraverso l' effettivo esercizio di attività ricreative, culturali, sportive, sociali, formative, educative;
 - b) essere dotati di statuto, di organi di direzione e di controllo;
 - c) adottare modalità di iscrizione che prevedono la domanda di adesione dell' aspirante socio, la formale accettazione da parte degli organi statutariamente preposti, la successiva iscrizione nel libro soci ed il rilascio di tessera;
 - d) annoverare non meno di 100 soci. E' stabilita la deroga al presente requisito per i circoli ubicati ed operanti nella zona del territorio comunale a più bassa densità di popolazione, convenzionalmente individuata a monte del tracciato autostradale A10 " GENOVA-XXMIGLIA " (vedi in fogli C.T.R. 1:5000 allegati).
2. L' Attività di somministrazione potrà essere avviata non prima di tre mesi dalla avvenuta costituzione del circolo ed a condizione che lo stesso abbia svolto iniziative sociali documentabili.

Articolo 3
AVVIO DELL' ATTIVITA' – DENUNCIA

1. L' avvio dell' attività di somministrazione di alimenti e/o bevande all' interno dei circoli è subordinato al previo ottenimento dell' autorizzazione sanitaria e deve essere preceduto da apposita denuncia presentata dal Presidente-Legale Rappresentante del circolo al Sindaco, ai sensi dell' art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La denuncia deve contenere:

- a) la denominazione completa del circolo, il relativo codice fiscale e l'esatta ubicazione dei locali;
- b) il cognome e nome, nazionalità, luogo e data di nascita, comune di residenza, indirizzo e codice fiscale del Presidente pro-tempore;
- c) l'ente nazionale cui il circolo aderisce;
- d) gli estremi identificativi dell'autorizzazione sanitaria
- e) la dichiarazione (N.B.: solo qualora non sia già attestato dalla Presidenza Nazionale dell'Ente affiliante nell'allegato previsto sub comma 3, lett. "b"), che il numero dei soci del circolo è non inferiore a cento;
- f) attestazione dell'avvenuto svolgimento di attività sociali nel periodo anteriore alla data di presentazione della denuncia;
- g) l'autocertificazione antimafia;
- h) la indicazione del numero di iscrizione al REC del delegato alla somministrazione (solo in caso di attività gestita da terzi non soci);

3. Alla denuncia devono essere allegati:

- a) copia dello statuto e atto costitutivo del circolo nonché copia della deliberazione di nomina del Presidente-legale rappresentate;
- b) dichiarazione in originale e sottoscritta in forma leggibile dal Presidente Nazionale di Ente riconosciuto dal Ministero degli Interni con la quale si attesta sia l'affiliazione ad esso del circolo, sia l'iscrizione a questo di un numero di soci non inferiore a cento.

4. L'autorizzazione sanitaria (ex art. 2, 1. 30 aprile 1962, n. 283) di cui al comma 1 va richiesta al Sindaco, con apposita domanda, regolare agli effetti della legge sul bollo, alla quale vanno allegate numero 2 copie della planimetria dei locali nei quali verrà svolta l'attività e di relazione tecnica descrittiva degli stessi.

Articolo 4
REQUISITI PER L'ESERCIZIO
DELL' ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

1. I locali nei quali si svolge l'attività di somministrazione negli spacci di cui all'art. 1 devono possedere i seguenti requisiti:
- a) non avere accesso diretto dalla pubblica via;
 - b) essere separati dall'ingresso a mezzo di divisori, paratie o simili, in modo tale che sia impedita dall'esterno la percezione visiva dell'attività di somministrazione;

- c) nello spazio destinato alla somministrazione devono essere ben visibili la copia della denuncia inizio attività, l'autorizzazione sanitaria ed il certificato di affiliazione del circolo all'ente nazionale;
 - d) sull'ingresso ed all'esterno della struttura che ospita il circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno, o i prodotti che vi vengono somministrati.
2. Qualora gli organismi direttivi del circolo abbiano affidato a terzi non soci la gestione dello spaccio di somministrazione, il delegato dovrà possedere il requisito dell'iscrizione al REC per l'attività di somministrazione e subentrare, secondo le procedure previste dalla legge, nella titolarità amministrativa.
 3. I circoli hanno la facoltà di ospitare nelle loro sedi, feste, eventi o manifestazioni aperti alla partecipazione di tutta la cittadinanza. Tali iniziative possono essere organizzate direttamente dal circolo o da terzi che richiedano l'utilizzo dei suoi locali.
 4. Nella fattispecie prevista dal comma precedente, l'ingresso al circolo è consentito anche ai non soci, ma l'attività di somministrazione deve essere sospesa nei confronti di tutti, soci e non soci, tranne nel caso in cui detta somministrazione sia offerta a titolo gratuito. Peraltro, qualora i locali ove vengono ospitate feste e manifestazioni risultino, con certezza, essere funzionalmente separati dagli altri spazi sociali, in detti ultimi potrà essere continuata l'ordinaria attività di somministrazione ai soli soci.
 5. In particolari occasioni in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze e anniversari, i circoli hanno la facoltà di organizzare manifestazioni, feste, intrattenimenti del tipo previsto dal precedente comma 3, con attività di somministrazione non gratuita. In tali circostanze l'iniziativa potrà avvenire con Denuncia di inizio dell'attività (D.I.A.) temporanea previo rilascio della competente autorizzazione sanitaria.
 6. La somministrazione a favore dei soci del circolo non è assoggettata ad obblighi di orario e di chiusura settimanale salvo il caso in cui debba essere tutelato l'ordine e la quiete pubblica.
 7. Non è consentita, oltre al quanto già vietato all'art. 4 comma 1, lett. "d", la pubblicità, diretta od indiretta ed in qualsiasi forma esercitata, dell'attività di somministrazione ai soci del circolo.
 8. La somministrazione di bevande e/o alimenti è riservata esclusivamente ai soci del circolo in possesso della tessera sociale dell'Ente Nazionale alla quale il circolo aderisce e regolarmente iscritti nel libro dei soci nonché ai soci di altri circoli in possesso della tessera nazionale dello stesso Ente affiliante.

Articolo 5
ATTIVITA' CONNESSE ALLA SOMMINISTRAZIONE

1. Ai circoli è consentito installare nello spazio destinato alla somministrazione, giochi leciti, juke box, videogiochi previa presentazione della specifica denuncia di inizio attività , secondo la normativa vigente in materia.
2. L' utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1 è riservato esclusivamente ai soci, come individuati all' art. 4, c. 8.

Articolo 6
RAPPORTI CON GLI ENTI AFFILIANTI

1. Il Responsabile del circolo deve informare immediatamente il Comune della sospensione, ritiro anticipato o revoca dell' affiliazione all' Ente nazionale al fine di consentire l' emanazione dei provvedimenti conseguenti.
2. Alla sospensione, ritiro anticipato o revoca dell' affiliazione all' Ente nazionale consegue l' emanazione, da parte del Comune, del divieto di prosecuzione dell' attività di somministrazione.
3. Alla mutazione dell' Ente nazionale riconosciuto, quando non comporta soluzione di continuità temporale tra la precedente e la nuova affiliazione non consegue la sospensione dell' attività di somministrazione, ma il solo onere della sua comunicazione al Comune, entro 15 giorni.
4. Il Comune informa l' Associazione o Ente affiliante circa gli eventuali provvedimenti sanzionatori e/o interdittivi emessi a carico dei responsabili dei circoli in relazione all' attività di somministrazione ed a quelle ad essa connesse.
5. Il Comune effettua accertamenti periodici atti a verificare la persistenza dell' affiliazione del Circolo all' Ente con finalità assistenziali riconosciute.

Articolo 7
TRASFERIMENTO DEL CIRCOLO

1. La prosecuzione dell' attività di somministrazione presso i circoli che hanno trasferito la sede della propria attività sociale in altra parte del territorio comunale è subordinata alla previa presentazione di apposita comunicazione contenente l' esatta ubicazione dei nuovi locali ed alla preventiva acquisizione di nuova autorizzazione sanitaria.

2. Qualora il trasferimento del circolo avvenga dalla zona per la quale è stabilita la deroga di cui all' art. 2, comma 1, lett. “ d” all' altra zona, dovrà essere altresì soddisfatto il limite minimo numerico di 100 soci.

Articolo 8 **NORMA TRASITORIA**

1. Per i Circoli privati in cui è già autorizzata l' attività di somministrazione alla data dell' entrata in vigore del presente regolamento, le nuove norme saranno applicabili dall' inizio del successivo anno associativo.